Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 326

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 dicembre 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico o normativo dei lavoratori)
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 326 DEL 22 DICEMBRE 1962:

Supplemento n. 1.

LEGGE 25 novembre 1962, n. 1684.
Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Supplemento n. 2.

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 25 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3787-R in data 10 novembre 1962.

(6836)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 326 DEL 22 DICEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968 (dalla serie 1ª/1968 alla serie 31ª/1968), emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e al decreto ministeriale 27 febbraio 1958. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella quarta estrazione eseguita il 1° dicembre 1962. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(6429)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1677.
Modifica all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le provvidenze di cui all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state presentate posteriormente alla data di acquisto, semprechè le domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — RUMOR — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1678.
Norme integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali di cui all'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato ai sensi della legge 1° agosto 1960, n. 853, è riservato ai vincitori di pubblico concorso.

Art. 2.

Il concorso è per esame e per titoli. Ad esso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione secondaria per l'insegnamento delle discipline letterarie, filosofiche, pedagogiche, storiche o scientifiche.

Art. 3.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato, e di un tema di legislazione amministrativa e scolastica.

La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

a) Letteratura italiana;
b) Storia;
c) Pedagogia;
d) Nozioni di igiene e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli Istituti di educazione.

Art. 4.

Il regolamento determina i voti da riservare alle prove di esame, le categorie dei titoli valutabili e le modalità della loro valutazione, i programmi di esame e stabilisce le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice.

Art. 5.

La nomina a vice rettore aggiunto straordinario può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno.

Art. 6.

Ai vice rettori aggiunti si applicano le norme relative alle abbreviazioni di carriera e agli esami per merito distinto previste per i professori degli Istituti d'istruzione secondaria, secondo modalità da stabilirsi con regolamento.

Art. 7.

Alla qualifica di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti, che alla data di pubblicazione del bando abbiano l'anzianità di servizio prevista per l'ammissione ai concorsi a preside di seconda categoria.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la cultura del candidato, la sua preparazione pedagogica e la sua attitudine a uffici direttivi.

Il programma del colloquio è stabilito da regolamento.

Il concorso è giudicato da una Commissione costituita di un professore ordinario di Università, che la presiede, di un rettore di Convitto nazionale, di un ispettore centrale dell'istruzione secondaria, di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 8.

Alla qualifica di rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame al quale sono ammessi i vice rettori che abbiano almeno tre anni di servizio nella qualifica, di cui almeno due con effettivo esercizio della funzione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la preparazione culturale e il possesso delle doti necessarie alla massima responsabilità direttiva negli Istituti di educazione.

Il programma del colloquio è stabilito dal regolamento.

Il concorso è giudicato da una Commissione costituita nei modi previsti dal precedente articolo 7.

Art. 9.

Ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il regolamento determina le categorie dei titoli valutabili e i criteri della loro valutazione.

Art. 10.

Il personale della carriera direttiva dei Convitti nazionali è iscritto all'Istituto Kirner.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 25 novembre 1962, n. **1679.**
Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato con la legge 2 aprile 1951, n. 252, è aumentato da lire 2.500.000.000 a lire 7.000.000.000.

All'incremento si provvede.

a) per lire 2.500 milioni da parte del Tesoro dello Stato, mediante 5 versamenti annuali di 500 milioni di lire ciascuno a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62;

b) per lire 1 miliardo mediante conferimento da parte della Banca nazionale del lavoro;

c) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

d) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte dell'Istituto centrale delle Banche popolari italiane.

I conferimenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma precedente saranno effettuati entro il 1° gennaio 1962.

La Banca nazionale del lavoro è autorizzata a trasferire dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione alla Sezione di credito fondiario i conferimenti di cui al secondo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), al fine di aumentare il capitale della Sezione per il credito fondiario per operazioni di carattere esclusivamente cooperativo.

Art. 2.

Gli interessi da versare al Tesoro da parte della Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono corrisposti nella misura dell'1 per cento sulla somma di proprietà dello Stato e costituente il fondo di dotazione.

Gli interessi spettanti allo Stato oltre il tasso dell'1 per cento e fino al tasso del 3,5 per cento sono attribuiti alla Sezione stessa per ridurre il costo finale del denaro nelle operazioni della Sezione riguardanti soltanto la realizzazione di investimenti per costruzioni, impianti, attrezzature e macchinari per la realizzazione, ammodernamento, rinnovo dei processi produttivi e distributivi delle cooperative.

Art. 3.

A garanzia dei prestiti può essere costituito a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione un privilegio speciale sui beni mobili e immobili acquistati con le somme concesse. Detto privilegio segue immediatamente quello dello Stato per i tributi diretti.

Per i prestiti alle cooperative agricole si costituiscono i privilegi di cui all'articolo 2766 del Codice civile, salvo ogni altro beneficio previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto ad adeguare lo statuto della Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1948, alle disposizioni legislative in vigore per il credito ai vari settori, economici ai quali la cooperazione può partecipare.

Art. 5.

In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-1962 al 1966-67.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Al fine di promuovere e favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.

Art. 7

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera *a*) dell'articolo 1 della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti d'appalto e di concessioni di pubblici servizi agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — BERTINELLI — COLOMBO — LA MALFA — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1680.

Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione è parimenti concessa alle eredi o legatarie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica.

Il valore esentato non può comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 16.000.000 complessivi in ogni altro caso.

Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.

Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto *mortis causa*, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato.

L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio.

Art. 3.

I beneficiari e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'articolo 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo, cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attività, sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredità indicate nell'articolo 1.

L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:

a) il trasferimento avvenga a favore di altro beneficiario agricoltore coltivatore diretto;

b) il trasferimento si attui con cessione da parte di beneficiaria vedova in favore di qualsiasi altra persona;

c) il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, oppure coattivamente;

d) il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma.

Art. 4.

Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredità di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto purchè non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati tra eredi agricoltori diretti.

Gli onorari notarili relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a metà.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle successioni che si apriranno ed agli atti che saranno posti in essere a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti dell'articolo 1, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, vengono osservate le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, ed agli articoli 2 e 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044. anche per i terreni boschivi inclusi nel maso.

Art. 7

All'onere di lire 650 milioni, circa derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con una aliquota del gettito assicurato dal provvedimento concernente il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 dicembre 1962, n. 1681.

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati del Ministero della sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanità appartenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire 10.000.

Carriera direttiva:

Servizi centrali e periferici medici.
Servizi centrali e periferici veterinari.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici guardie di sanità.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza stabilita dall'articolo precedente la quota unitaria di riparto dei tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e l'assegno personale previsto dal terzo comma dello stesso articolo sono ridotti del 30 per cento nei confronti del personale cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

La riduzione di cui al precedente comma non può superare l'importo dell'assegno mensile attribuito ai sensi del precedente articolo 1

L'ammontare delle riduzioni effettuate relativamente ai tributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è attribuito allo Stato.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 97.500.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 195.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63, viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 18 aprile 1962, n. 206.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 dicembre 1962, n. 1682.

Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 89, 90, 136 e 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *f*) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti pubblici, di società ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti per conto di categorie di interessati e di società ed istituti di assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;

« *g*) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite, agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Il reddito del lavoro subordinato è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennità di anzianità e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato ».

Art. 3.

All'articolo 89, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno ».

« Sono altresì esenti dalla imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie *B*, *C*-1 e *C*-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato ».

Art. 5.

L'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

Art. 136. (*Oneri detraibili*). — « Dalla somma dei redditi valutati ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente si detraggono:

a) gli interessi passivi a carico del contribuente, in quanto non siano detraibili ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e semprechè siano indicati il percipiente e il suo domicilio;

b) le imposte afferenti i redditi, singolarmente o nel loro complesso, ad esclusione dell'imposta complementare, iscritte nei ruoli la cui riscossione ha inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso;

c) le somme ritenute o versate per fini previdenziali e i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al mantenimento dei quali è obbligato per legge;

d) le spese, le passività e le perdite inerenti alla produzione dei redditi indicati nel precedente articolo 135, in quanto per loro natura siano indetraibili nella determinazione dei redditi stessi.

Per i redditi di lavoro subordinato e per le pensioni, le spese considerate alla lettera *d*) del comma precedente sono in ogni caso valutate nella misura del 20 per cento dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000.

Si applica la disposizione dell'articolo 93 ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare ».

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1683.

Norme relative al personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli organici del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, concernente la costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche, sono soppressi e sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate alla presente legge.

Sono altresì soppressi e sostituiti da quelli di cui all'allegata tabella *E* i ruoli transitori del personale ausiliario di cui alla tabella n. 2 annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, sul collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.

Art. 3.

La composizione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle varie carriere è stabilita con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, richiamato dall'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è sostituito dal seguente:

« In caso di cessazione dal servizio spetta all'impiegato il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo dei conti *A* e *B* di cui al precedente articolo.

« L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al trattamento di quiescenza nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti degli impiegati statali.

« Le funzioni della Commissione competente a pronunciarsi sull'eventuale mantenimento del trattamento di quiescenza agli impiegati statali destituiti, nei casi in cui tale mantenimento è ammesso, sono esercitate, per gli impiegati del Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Giunta amministrativa del Consiglio medesimo.

« In caso di perdita del diritto al trattamento di quiescenza, il coniuge ed i figli dell'impiegato conseguono il diritto alla liquidazione a loro favore dell'importo del solo conto *B*, mentre il conto *A* è riscosso dal Consiglio nazionale delle ricerche. La ripartizione dell'importo del detto conto *B* tra il coniuge e i figli, se non vi è accordo tra loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno.

« In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'importo del conto *B* è impiegato in atti di assistenza a favore del personale.

« In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei conti *A* e *B* è assegnato e ripartito secondo le norme e con le limitazioni stabilite dall'articolo 2122 del Codice civile ».

Art. 5.

In caso di passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262.

Art. 6.

Presso il Consiglio nazionale delle ricerche sono istituiti ruoli aggiunti (ex ruoli speciali transitori) in corrispondenza dei ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, annesse alla presente legge.

Nei ruoli di cui al precedente comma sono collocati i dipendenti del Consiglio in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Amministrazione centrale o presso Organi ed Istituti da esso dipendenti, i quali abbiano svolto e svolgano funzioni e mansioni proprie dei ruoli organici corrispondenti, od assimilabili, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.

Ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti e del trattamento giuridico ed economico degli impiegati che ottengano il collocamento nei ruoli stessi, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè le

norme concernenti i ruoli aggiunti istituiti, in sostituzione dei ruoli speciali transitori, con l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con le modificazioni e gli adeguamenti di cui al presente articolo.

Il collocamento è disposto con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del compimento del periodo di servizio prescritto per ottenerlo e, in ogni caso da data non anteriore al 1° maggio 1948 per gli impiegati in servizio a tale data alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche; da data non anteriore al 5 giugno 1955 per gli impiegati assunti alle dipendenze del Consiglio posteriormente al 1° maggio 1948.

Tutte le attribuzioni devolute dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni, ai Ministri, sono esercitate, nei confronti del personale di cui al presente articolo, dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto al Consiglio nazionale delle ricerche di assumere nuovo personale a contratto, o comunque non di ruolo, per l'esplicazione di funzioni e mansioni attinenti ai ruoli organici di cui alle annesse tabelle *A*, *B*, *C* e *D*.

Art. 8.

Il personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio nei ruoli dell'Amministrazione centrale, è inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, nella qualifica corrispondente al grado od alla qualifica rivestiti alla data anzidetta.

Per il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei ruoli transitori soppressi a norma dell'articolo 1, secondo comma, si osservano le seguenti disposizioni:

a) i primi addetti di laboratorio, gli addetti di laboratorio e gli addetti di laboratorio aggiunti, nonchè i primi tecnici ed i tecnici di prima, di seconda e di terza classe sono inquadrati, rispettivamente, nel ruolo degli addetti di laboratorio — carriera di concetto — e nel ruolo dei tecnici di laboratorio — carriera esecutiva — di cui alla tabella *E* allegata alla presente legge;

b) il vice addetto di segreteria presentemente in servizio è inquadrato nel ruolo del personale dei servizi bibliografici e documentari — carriera di concetto — di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge;

c) gli archivisti e gli applicati di prima e di seconda classe sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera esecutiva di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge.

Il personale di cui ai precedenti commi conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva di cui già è in possesso. Esso conserva, altresì, nelle nuove qualifiche, l'anzianità maturata nei gradi e nelle qualifiche di provenienza.

I consiglieri di terza classe, già appartenenti al grado 10° di gruppo *A*, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza ed in quello inferiore dello stesso gruppo.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono disposti con provvedimenti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

I subalterni appartenenti al soppresso ruolo di cui alla tabella n. 2, annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio, sono collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficieranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà — e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una volta tanto, limitatamente ad un quarto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva di cui alle annesse tabelle, concorsi per esame speciale e per titoli riservati agli impiegati del Consiglio stesso, qualunque sia la loro età, appartenenti ai ruoli organici od aggiunti di carriera immediatamente inferiore, che risultino in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti rispettivamente prescritti per la ammissione ai ruoli cui i concorsi si riferiscono.

L'esame speciale consisterà in un colloquio vertente sui servizi di istituto del Consiglio nazionale delle ricerche e su quelli in particolare inerenti ai ruoli per l'ammissione ai quali i concorsi vengono espletati.

Le norme per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentita la Giunta amministrativa.

Art. 11.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti che, dopo l'inquadramento di cui all'articolo 8, risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera, saranno conferiti mediante pubblici concorsi nei quali il settanta per cento dei posti stessi sarà riservato ai dipendenti non di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le riserve di posti di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti non di ruolo che conseguiranno, in base alle norme contenute nella presente legge, l'immissione nei ruoli ordinari o nei ruoli aggiunti, il Consiglio nazionale delle ricerche verserà sul conto *A*, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, tante mensilità della ultima retribuzione percepita nella posizione non di ruolo, per quanti sono gli anni interi di servizio prestato nella posizione stessa, con esclusione di ogni altra indennità di preavviso o di anzianità.

Inoltre, il Consiglio nazionale delle ricerche ed i predetti dipendenti verseranno sul conto *B* i contributi di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, per il periodo di servizio prestato nella posizione non di ruolo.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie od incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO

Tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche

TABELLA *A*

PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

CARRIERA DIRETTIVA

(*Ruolo amministrativo*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale	2
500	Direttore di divisione	4
402	Direttore di sezione	6
325	Consigliere di 1ª classe	
271	Consigliere di 2ª classe	8
229	Consigliere di 3ª classe	
	Totale	20

CARRIERA DI CONCETTO

(*Ruolo di ragioneria*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragioniere capo	1
402	Ragioniere principale	4
325	Primo ragioniere	(*a*) 5
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	12
202	Vice ragioniere	
	Totale	22

(*a*) Le funzioni di economo debbono essere disimpegnate da un primo ragioniere.

CARRIERA DI CONCETTO

(*Ruolo di segreteria*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	1
402	Segretario principale	2
325	Primo segretario	4
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	8
202	Vice segretario	
	Totale	15

TABELLA *B*

PERSONALE DEI SERVIZI BIBLIOGRAFICI E DOCUMENTARI

CARRIERA DIRETTIVA

(*Ruolo bibliografico*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore bibliografico di 1ª classe	1
500	Direttore bibliografico di 2ª classe	3
402	Vice direttore bibliografico	5
325	Consigliere bibliografico di 1ª classe	
271	Consigliere bibliografico di 2ª classe	8
229	Consigliere bibliografico di 3ª classe	
	Totale	17

CARRIERA DI CONCETTO

(*Ruolo bibliografico*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Coadiutore capo	1
402	Coadiutore principale	2
325	Primo coadiutore	4
271	Coadiutore	
229	Coadiutore aggiunto	8
202	Vice coadiutore	
	Totale	15

TABELLA *C*

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivista superiore	1
271	Archivista capo	8
229	Primo archivista	16
202	Archivista	
180	Applicato	50
157	Applicato aggiunto	
	Totale	75

TABELLA *D*

PERSONALE AUSILIARIO

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	6
159	Usciere capo	22
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale . . .	29

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE AUSILIARIO-TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Agente tecnico capo	3
159	Agente tecnico	
	Totale . . .	3

Tabelle organiche del personale di laboratorio addetto agli istituti ed ai centri del Consiglio nazionale delle ricerche

TABELLA *E*

PERSONALE TECNICO

CARRIERA DI CONCETTO

(*Ruolo degli addetti di laboratorio*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Addetto capo di laboratorio	1
402	Addetto principale di laboratorio	4
325	Primo addetto di laboratorio	6
271	Addetto di laboratorio di 1ª classe	13
229	Addetto di laboratorio di 2ª classe	
202	Addetto di laboratorio di 3ª classe	
	Totale . . .	24

CARRIERA ESECUTIVA

(*Ruolo dei tecnici di laboratorio*)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico superiore	1
271	Tecnico capo	4
229	Primo tecnico	8
202	Tecnico di 1ª classe	12
180	Tecnico di 2ª classe	
	Totale . . .	25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1962.

Nomina di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente fogli n. 377 e n. 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni stesse ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuto che l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Enrico Zappulli è stato trasferito al Ministero dei lavori pubblici a decorrere dal 16 agosto 1962, per cui da tale data deve essere nominato membro dell'anzidetto Consesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 16 agosto 1962 l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Enrico Zappulli è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alla VI Sezione del Consesso stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1962

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1962
Registro n. 43, foglio n. 70

(7221)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1962.

Sostituzione del presidente dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente Italiano della Moda;

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1959, con il quale il dott. Dario Morelli è stato nominato presidente dell'Ente anzidetto;

Considerato che il dott. Morelli con lettera del 23 febbraio 1962 ha richiesto di essere sollevato dall'incarico conferitogli;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il dott. Emanuele Nasi è nominato presidente dell'Ente Italiano della Moda, con sede in Torino, in sostituzione del dott. Dario Morelli, dimissionario.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(7224)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1962.

Modifica della composizione della Deputazione della Borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 10 del 12 gennaio 1962, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1962;

Vista la nota in data 8 novembre 1962, con la quale il Banco di Napoli, premesso che il dott Renato Iafanti. direttore della sede di Venezia del predetto Istituto, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di detta città in qualità di delegato governativo, è deceduto, propone la sostituzione del medesimo con il dottor Giovanni Landi.

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Venezia, per l'anno 1962, quale membro effettivo e delegato governativo, è chiamato il dott Giovanni Landi, in sostituzione del dott. Renato Iafanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7198)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Sostituzione di un membro nel Comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, concernente il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1962, con il quale è stato ricomposto il Comitato speciale per gli assegni familiari ai sensi della legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro del commercio e delle professioni e arti in seno al Comitato stesso dott. Giovanni Montedoro, destinato ad altro incarico;

Sentita la organizzazione sindacale interessata.

Decreta:

Il dott. Rocco Sorace è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio e delle professioni e arti in sostituzione del dott. Giovanni Montedoro, chiamato ad altro incarico.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica organica » presso la *Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Chimica organica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7373)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'ex alveo del fosso Cecchina, in comune di Roma.

Con decreto 10 dicembre 1962, n. 923/1 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte dell'ex alveo del fosso Cecchina, segnato nel catasto del comune di Roma, al foglio n. 272, particella n. 230, della superficie di mq. 1885, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 settembre 1962, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Roma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7206)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 1000-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 1000-AL », della ditta Dogliotti Danilo, con sede in Valenza (Alessandria) via Casale n. 10.

(7073)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 450-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 450-AL », della ditta Frascarolo Giuseppe, con sede in Valenza (Alessandria) via S. Massimo n. 4.

(7074)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 699-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 699-AL », della ditta Baroso Lorenzo e Francesco, con sede in Valenza (Alessandria) via XII Settembre n. 8.

(7075)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 900-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 900-AL », della ditta Traversa Roberto, con sede in Valenza (Alessandria) via Lumelli n. 5.

(7076)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1962, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Chini Antonio avverso il decreto del Ministro per le finanze 29 maggio 1958, n. 112780, emesso per infrazioni alla legge 19 giugno 1940, n. 672 e successive modificazioni.

(7077)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assitenza dipendenti enti locali ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A.16/9445 del 14 dicembre 1962, sentito il parere del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Vercelli, al numero civico 16 della via Dante Alighieri, di proprietà della Società immobiliare « Ermini » per un prezzo non superiore a L. 18.168.000.

(7366)

Autorizzazione al comune di San Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1962, registro n. 36 Interno, foglio n. 58, l'Amministrazione comunale di San Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.938.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 21 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,60	620,60	620,60	620,58	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	577,10	576,80	576,75	576,90	576,10	577 —	577 —	577,10	577,10	577 —
Fr. Sv.	143,81	143,70	143,77	143,745	143,64	143,81	143,68	143,85	143,80	143,75
Kr. D.	90,06	90,03	90,05	90,08	90,02	90,06	90,08	90 —	90,07	90,05
Kr. N.	86,92	86,91	86,935	86,92	86,98	86,91	86,9375	86,95	86,91	86,91
Kr. Sv.	119,64	119,67	119,60	119,65	119,55	119,62	119,60	119,60	119,64	119,58
Fol.	172,63	172,58	172,65	172,57	172,60	172,61	172,55	172,60	172,63	172,55
Fr. B.	12,47	12,47	12,475	12,475	12,4675	12,47	12,47375	12,47	12,47	12,47
Fr Fr. (N.F.)	126,60	126,64	126,68	126,66	126,60	126,65	126,64	126,65	126,60	126,65
Lst.	1740,03	1740 —	1739,95	1740,25	1739,75	1740,01	1740,05	1740,10	1740,02	1740 —
Dm. occ.	155,56	155,60	155,65	155,64	155,47	155,55	155,63	155,50	155,55	155,58
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,03	24,05125	24 —	24,05	24,049	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,75	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 21 dicembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	114,05
Redimibile 3,50 % 1934	95,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	101,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	101,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,95
1 Franco svizzero	143,712
1 Corona danese	90,08
1 Corona norvegese	86,929
1 Corona svedese	119,625
1 Fiorino olandese	172,56
1 Franco belga	12,474
1 Franco nuovo (N.F.)	126,65
1 Lira sterlina	1740,15
1 Marco germanico	155,635
1 Scellino austriaco	24,05
1 Escudo port.	21,702

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato possono essere conferiti mediante pubblico concorso quindici posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio nel territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, numero 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *f*) e *g*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

i) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già compiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

m) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

n) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio dell'Amministrazione statale;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del pre-

sente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200 con allegata una fotografia recente dell'aspirante con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità. I primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale, 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato in competente carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame è costituito da due prove scritte, da una orale e da una prova pratica di stenodattilografia.

Sono oggetto delle prove scritte, che dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema:

1) componimento in lingua italiana;

2) aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

La prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, consta di un esame, vertente sulle materie seguenti:

1) doveri e diritti dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che verrà indicata tempestivamente ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è composta di un vice avvocato dello Stato che la presiede, di due sostituti avvocati dello Stato, e di un esperto di stenodattilografia; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista della Avvocatura dello Stato.

I componenti la Commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 novembre 1962

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1962
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 329

(7254)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1962, con il quale è stato indetto un concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Inglese avv. Attilio, vice avvocato generale dello Stato.

Membri:

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Laporta avv. Enrico, consigliere della Corte di cassazione

Orestano prof. Riccardo, ordinario di materie giuridiche dell'Università di Roma;

Valensise avv. Giuseppe, componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

Segretario:

Ricci avv. Rinaldo, sostituto avvocato dello Stato.

La spesa presunta da porre a carico del capitolo 127 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per gettoni di presenza e compensi ai componenti della suddetta Commissione, ammonta a complessive L. 276.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 27 ottobre 1962

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 325.

(7252)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1962, con il quale è stato indetto un concorso a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta

La Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Agrò avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato.

Membri:

Azzariti avv. Giorgio, vice avvocato dello Stato;
Lancia avv. Lucio, vice avvocato dello Stato;
Granata dott. Paolo, consigliere della Corte d'appello di Roma;
Contigliozzi avv. Domenico, membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma.

Segretario:

Petroni avv. Roberto, sostituto avvocato dello Stato.

La spesa presunta da porre a carico del capitolo 127 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per gettoni di presenza e compensi ai componenti della suddetta Commissione, ammonta a complessive L. 271.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 23 ottobre 1962

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 6 Presidenza, foglio 324.

(7253)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 16 giugno 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 16 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1962, registro n. 21 Interno, foglio n. 255, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva), dei servizi antincendi;

Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942 n. 702;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1962, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 8, 9, 10 e 11 gennaio 1963, con inizio alle ore 8.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: ARIOSTO

(7420)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Richiamato il proprio decreto n. 4248 in data 23 ottobre 1962, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1961 e sono state altresì assegnate le relative sedi, secondo l'ordine delle preferenze da ognuno espressamente indicate;

Considerato che il dott. Vittorio Epifani ha rinunciato alla nomina quale titolare della condotta unica del comune di Coli,

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei ed avuto riguardo all'indicazione delle sedi fatta in ordine di preferenza nelle domande d'ammissione al concorso dai candidati che seguono in graduatoria il suindicato vincitore;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 4248 in data 23 ottobre 1962:

1) il dott. Gianni Luigi Savini, risultato ottavo nella graduatoria del concorso di cui sopra e già assegnato alla condotta consorziale di Ottone-Zerba, è dichiarato vincitore della sede di Coli;

2) il dott. Dino Fini, risultato nono nella graduatoria del concorso di cui sopra, è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Ottone-Zerba, con sede nel comune di Zerba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà affisso per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 7 dicembre 1962

Il medico provinciale: LANZARINI

(7161)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.